

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n. 38-719

**Art. 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i.: individuazione delle aree sciabili del Comune di Malesco (VCO) ai sensi della D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009.**

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

l'art. 5 della L.R. 2/2009 stabilisce la procedura per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, recependo l'attribuzione alle regioni della competenza in materia, stabilita dall'art. 2, comma 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 363;

con la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 sono stati fissati i criteri e dettate le istruzioni procedurali e tecniche per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, individuando nella ex Direzione Cultura, Turismo e Sport - Settore Sport, attuale Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Offerta Turistica e Sportiva la struttura regionale alla quale affidare il procedimento finalizzato all'approvazione delle aree sciabili proposte dai comuni e istituendo a supporto di tale Settore un gruppo tecnico regionale per le aree sciabili.

Preso atto che:

il Comune di Malesco (VCO), con propria nota, acquisita agli atti con il prot. n. 2044 del 24.04.2019, ha presentato istanza di approvazione della proposta di individuazione delle aree sciabili, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 10.04.2019, allegando la seguente documentazione:

*Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 10.04.2019 ad oggetto "L.R. 2/2009 e s.m.i. - INDIVIDUAZIONE AREE SCIABILI";*

- *Elab. A - Relazione Illustrativa*
- *Tav. 01 Corografia generale – scala 1:10.000*
- *Tav. 02 Individuazione aree sciabili su base catastale – scala 1: 2.000*
- *Tav. 03a Ortofoto – scala 1:10.000*
- *Tav. 03b Beni paesaggistici - Aree di tutela naturalistica – scala 1:10.000*
- *Tav. 03c Componenti paesaggistici P.P.R. – scala 1:10.000*
- *Tav. 03d Rete di connessione paesaggistica P.P.R. – scala 1:10.000*
- *Tav. 04 Sovrapposizione con PRGC Vigente 1:10.000*
- *Elab. Geo-1 "Relazione geologica, idrogeologica e valanghiva"*
- *Elab. Geo-2, Tav. 1: Pista di Fondo Loana – Carta geologica e geomorfologica con sovrapposizione delle aree sciabili in scala 1: 2.000*
- *Elab. Geo-3, Tav. 2: Pista di Fondo Loana – Carta di localizzazione probabile delle valanghe (CLPV) in scala 1: 5.000*
- *Elab. Geo-4, Tav. 3: Pista di Fondo Loana – Carta di sovrapposizione delle aree sciabili alla foto aerea in scala 1: 5.000*
- *Elab. Geo-5, Tav. 1: Piste di Cui Dariolo – Carta geologica e geomorfologica con sovrapposizione delle aree sciabili in scala 1: 1.000*
- *Elab. Geo-6, Tav. 2: Piste di Cui Dariolo – Carta localizzazione probabile delle valanghe (CLPV) in scala 1: 5.000*
- *Elab. Geo-7, Tav. 3: Piste di sci Cui Dariolo – Carta della sovrapposizione delle aree sciabili alla foto aerea in scala 1: 2.000*

*Dalla suddetta Relazione illustrativa si evince:*

il comune di Malesco (VCO) è parte dell'Unione Montana Valle Vigezzo, composta dai Comuni di Craveggia, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette;

l'area di interesse si colloca all'estremità settentrionale della regione Piemonte, nel cuneo che si insinua nel territorio elvetico tra alte catene montuose. Questa porzione di territorio che prende il nome di Ossola è una regione tipicamente montana con confini naturali ben tracciati che seguono quasi ovunque i crinali e le cime dei monti;

l'Ossola è composta da sette valli, ad oriente di Domodossola, si apre la Val Vigezzo una valle trasversale che si snoda per 25 km fino al confine italo-svizzero;

si tratta di un'area classificabile come zona di piano montano a copertura pascoliva e forestale;

la Valle Vigezzo si mostra in un vasto altopiano, coronato da numerose vallette che vi convergono, compreso nella catena delle Alpi Lepontine, tra Ossola, Ticino e alto Verbano (Lago Maggiore), confinando con la Valle Onsernone, le Centovalli, la Valle Cannobina, la Valgrande.

l'altitudine dell'altopiano vigezzino oscilla dai 700 agli 800 metri; il clima è quello della media montagna;

il territorio della Valle Vigezzo è caratterizzato dai seguenti impianti sportivi:

a: Pista di Fondo Valle Loana

b: Area sciistica Dariolo

c: Pista di Fondo Intercomunale;

il territorio del comune in questione è interessato da:

a) L'AREA PER LO SCI DI FONDO – PISTA VAL LOANA

La pista per lo sci di fondo è posta in Val Loana, ad una quota di circa 1100 m.s.l.m..

La pista ha una larghezza di 6 metri e uno sviluppo di circa 7 km.

Nei pressi della pista di fondo, in prossimità al parcheggio per le autovetture, è posto un edificio adibito a "Centro del Fondo", dal quale parte la pista di fondo, connettendosi all'anello di percorso;

b) L'AREA SCIABILE "DARIOLO"

Si tratta di un'area con superficie di circa 90.000 mq, servita da un unico skilift, da quota 793 m.s.l.m. a quota 916 m.s.l.m., dal cui arrivo si diramano le varie porzioni della pista da sci esistente, lunga circa 500 m e classificata come facile;

l'area è dotata di un impianto di innevamento artificiale costituito da cannoni in bassa pressione, sito tra le diverse diramazioni delle piste del Dariolo ed alimentato mediante una vasca, collegata ad un bacino di derivazione idraulica posto a monte dell'impianto (ad una quota di circa 1030 m.s.l.m.);

c) L'AREA PER LO SCI DI FONDO – PISTA INTERCOMUNALE

la pista per lo sci di fondo è posta in sinistra orografica del Torrente Riana, ad una quota di circa 800 m.s.l.m.;

la pista è parte della pista intercomunale di fondo, che parte da Druogno e arriva a Malesco, passando per Santa Maria Maggiore e Malesco. La porzione di Malesco, ha una larghezza di 6 metri e uno sviluppo di circa 800 m.;

l'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i. del Comune di Malesco è volto a massimizzare l'efficienza delle aree esistenti, prevederne lo sviluppo e potenziare quindi l'offerta turistica locale, in un'azione sinergica che coinvolge i Comuni della Unione Comuni Valle Vigezzo;

l'attuale situazione del comune di Malesco, è caratterizzata da un Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n° 33-19208 del 19 maggio 1997 e, successivamente, modificato con una variante strutturale di adeguamento al PAI e alcune varianti parziali.

Preso atto del parere favorevole, agli atti del Settore, espresso il 6.11.2019 dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili, di cui alla D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009, a seguito dell'esame definitivo e completo della documentazione pervenuta, in merito alla proposta di individuazione delle aree sciabili del Comune di Malesco (VCO), fermo restando le seguenti *prescrizioni*:

- di prendere atto che l'individuazione dell'area sciabile approvata con il presente provvedimento, non esime dalla necessità di acquisire pareri ed autorizzazioni previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le eventuali modificazioni dello stato e luoghi all'interno delle perimetrazioni ivi individuate; inoltre a seguito dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) con deliberazione del Consiglio regionale n. 233-35836 del 3/10/2017, si rammenta che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39, 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 146, c. 1, lett b) del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione ed osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati. In proposito si rammenta che la presente individuazione risulta integralmente ricompresa in un ambito tutelato ai sensi del D.M. 1 agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Loana ricadente nel Comune di Malesco". Riguardo le disposizioni derivanti dall'art. 13 delle NdA, si evidenzia che per la perimetrazione individuata vigono le prescrizioni contenute nel medesimo articolo;
- relativamente alla gestione pericolo valanghe, si prende atto che nella NOTA GEOLOGICO-TECNICA INTEGRATIVA del giugno 2019 a firma dell'Arch. F. D'Elia tale problematica è stata affrontata in modo approfondito. In tale relazione, oltre alla valutazione del pericolo delle valanghe insistenti nell'Area Sciabile, viene definita, a pagina 3, che la gestione del pericolo valanghe avviene in funzione della "Allerta valanghe", segnalato nel Bollettino da Bollettino emesso dal Servizio Nivologico e pubblicato sul sito di ARPA Piemonte, aggiornato quotidianamente nel periodo tra dicembre e maggio. Dato che le aree del bollettino si riferiscono a zone di territorio molto ampio, tale modalità non risulta completamente sufficiente alla valutazione della situazione locale. Pertanto si richiede di osservare riportando a livello locale, per la fruizione in sicurezza, al fine di individuare anche eventuali peculiari situazioni di pericolo non cartografate o di dimensioni non cartografabili e quindi la loro gestione, gli obblighi previsti dalla L.R. 02/2009 e s.m.i., in particolare l'Art.18 (Obblighi del Gestore) e l'Art. 19 (Obblighi del direttore di pista), nonché l'adeguata segnalazione dell'Art. 30 (Sci fuoripista) all'imbocco dei percorsi di trasferimento (lett. e) percorsi fuori pista (lett.f); per i percorsi ed aree fuoripista potranno essere eventualmente definite delle procedure di sicurezza con l'attivazione da parte del Sindaco della collaborazione dei soggetti gestori delle piste e/o attraverso il coinvolgimento di personale qualificato per professionalità o esperienza idonee alla valutazione delle condizioni di pericolo da valanghe o scaricamenti neve. Tali procedure potranno essere inserite nel Piano Comunale di Protezione Civile; in tale contesto occorrerà considerare il ruolo della Commissione Locale Valanghe limitatamente a quello ad essa attribuito dal regolamento 4/R del 7.06.2002, quale organo tecnico consultivo a supporto del Sindaco per la gestione di situazioni di rischio valanghiva di particolare criticità o di emergenza.

Vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

vista la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo";

visto il D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

vista la L.R. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");

vista la L.R. 02/2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica";

vista la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 - "Criteri ed istruzioni procedurali per l'individuazione e/o variazione delle aree sciabili" ai sensi dell'art. 5 della L.R. 02/09;

vista la L.R. 01/2017 "Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna. Modifiche della L.R. 02/09";

visti i verbali delle riunioni del gruppo tecnico regionale per le aree sciabili, agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016.

Per tutto quanto in premessa esposto e considerato la Giunta Regionale unanime,

*delibera*

- di approvare, ai sensi dell'art 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i. ed in conformità alla D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009, l'individuazione delle aree sciabili proposta dal Comune di Malesco (VCO) con D.C.C. n. 13 del 10.04.2019, fatte salve le prescrizioni formulate dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili con proprio parere del 6.11.2019, citato in premessa;

- di dare atto che la proposta di individuazione delle aree sciabili approvata è riferita ai seguenti elaborati progettuali, agli atti della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva:

*Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 10.04.2019 ad oggetto "L.R. 2/2009 e s.m.i. - INDIVIDUAZIONE AREE SCIABILI";*

· *Elab. A - Relazione Illustrativa*

· *Tav. 01 Corografia generale – scala 1:10.000*

· *Tav. 02 Individuazione aree sciabili su base catastale – scala 1: 2.000*

- *Tav. 03a Ortofoto – scala 1:10.000*
- *Tav. 03b Beni paesaggistici - Aree di tutela naturalistica – scala 1:10.000*
- *Tav. 03c Componenti paesaggistici P.P.R. – scala 1:10.000*
- *Tav. 03d Rete di connessione paesaggistica P.P.R. – scala 1:10.000*
- *Tav. 04 Sovrapposizione con PRGC Vigente 1:10.000*
- *Elab. Geo-1 “Relazione geologica, idrogeologica e valanghiva”*
- *Elab. Geo-2, Tav. 1: Pista di Fondo Loana – Carta geologica e geomorfologica con sovrapposizione delle aree sciabili in scala 1: 2.000*
- *Elab. Geo-3, Tav. 2: Pista di Fondo Loana – Carta di localizzazione probabile delle valanghe (CLPV) in scala 1: 5.000*
- *Elab. Geo-4, Tav. 3: Pista di Fondo Loana – Carta di sovrapposizione delle aree sciabili alla foto aerea in scala 1: 5.000*
- *Elab. Geo-5, Tav. 1: Piste di Cui Dariolo – Carta geologica e geomorfologica con sovrapposizione delle aree sciabili in scala 1: 1.000*
- *Elab. Geo-6, Tav. 2: Piste di Cui Dariolo – Carta localizzazione probabile delle valanghe (CLPV) in scala 1: 5.000*
- *Elab. Geo-7, Tav. 3: Piste di sci Cui Dariolo – Carta della sovrapposizione delle aree sciabili alla foto aerea in scala 1: 2.000*

- di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte”.

(omissis)